

LEGGE n. 175 del 5 febbraio 1992.

(con modifiche legge n. 42 del 26/02/99 e legge n. 362 del 14/10/99)

Norma in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

Art. 1.

1. La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, [sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione](#).
2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:
 - a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico;
 - b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco;
 - c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.
3. L'uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. È vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato.
4. Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici-chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al comma 1.

Art. 2

1. Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall'articolo 1, è necessaria l'autorizzazione del sindaco che la rilascia previo nulla osta dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente. Quando l'attività a cui si riferisce l'annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all'albo professionale, il nulla osta è rilasciato dall'ordine o collegio professionale della provincia nella quale viene diffuso l'annuncio stesso.
 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'ordine o collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario. L'ordine o collegio professionale trasmette la domanda al sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione.
 3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l'ordine o collegio professionale deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell'inserzione o delle insegne di cui all'articolo 4 a quelle stabilite con apposito regolamento emanato dal Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonché, ove costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta.
- [3 bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità.](#)

Art. 3.

1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, [sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221](#). Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione, da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge.

Art. 4.

1. La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge, consentita mediante targhe e insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale nonché con inserzioni sugli elenchi telefonici, [e sugli elenchi generali di categoria, attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali e quotidiani e periodici di informazione](#) con facoltà di indicare le specifiche attività medico chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica.
2. È in ogni caso obbligatoria l'indicazione di nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.
3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma 1, nonché al medico responsabile della direzione sanitaria di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Art. 5

1. La pubblicità di cui all'articolo 4, autorizzata dalla regione, sentite le federazioni regionali degli ordini o dei collegi professionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso e la validità dei titoli accademici e scientifici, nonché la

rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa, dell'insegna o dell'inserzione a quelle stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 2.

2. Con decreto del Ministro della sanità sono stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale.

3. Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli estremi dell'autorizzazione regionale.

4. I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui all'articolo 4, che effettuino pubblicità nelle forme consentite senza l'autorizzazione regionale, sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221.

5. Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura, abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria, è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno.

5 bis. Le inserzioni autorizzate dalla Regione per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla Regione per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici.

5 ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità.

Art. 6

1. È necessaria l'autorizzazione del sindaco per la pubblicità concernente l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

2. L'autorizzazione, rilasciata dal sindaco previo parere dei rispettivi ordini o collegi professionali, ove costituiti.

3. Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 3, in quanto compatibili.

Art. 7

1. Il Ministero della sanità, di propria iniziativa o su richiesta degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti, può disporre la rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere medico controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radiotelevisivi.

2. A tal fine, il Ministero della sanità, sentito, ove necessario, il parere del Consiglio superiore di sanità, invita i responsabili della pubblicazione o della trasmissione, fissando ad essi un termine, a provvedere alla divulgazione della rettifica, che deve avvenire con lo stesso rilievo e, quando trattasi di trasmissioni radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui, è stata diffusa la notizia cui si riferisce la rettifica stessa.

3. I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire al Ministero della sanità, agli ordini o ai collegi professionali, ove costituiti, su loro richiesta, il testo integrale dei comunicati, interviste, programmi o servizi concernenti argomenti medici o d'interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime.

4. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione di cui al sesto comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come sostituito dall'articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 8

1. Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.

2. Gli ordini e i collegi professionali, ove costituiti, hanno facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.

Art. 9

1. Con decreto del Ministero della sanità, sentito il parere delle federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie.

2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva.

Art. 9 bis

1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'art. 1 nonché le strutture sanitarie di cui all'art. 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno precedente.

Art. 10

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti le professioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, le strutture di cui all'articolo 4 e gli esercenti le arti ausiliarie di cui all'articolo 6, devono provvedere a regolarizzare gli annunci pubblicitari in atto, secondo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, qualora tali annunci non siano conformi alle disposizioni stesse.

Il primo comma dell'articolo 2 del **decreto n. 657 del 16/09/1994** detta le caratteristiche estetiche delle targhe dello studio o gabinetto medico e dello studio associato.

Targhe per studi medici e associati

Definizione

Placca di fattura compatta, con l'esclusione di qualsiasi componente luminosa, ovvero illuminante, apposta sull'edificio in cui si svolge l'attività.

Caratteristiche estetiche

Le dimensioni non devono essere superiori a 3000 centimetri quadrati (**di norma cm 50 x cm 60**). I caratteri devono essere a stampatello e di grandezza non superiore a 8 cm;

la targa deve essere di fattura compatta, e non deve essere nè luminosa nè illuminata;

in calce alla targa deve essere riportato il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco. In considerazione che non sono previste le caratteristiche cui deve conformarsi il numero e la data dell'autorizzazione, riteniamo che nelle targhe già autorizzate e conformi alle caratteristiche estetiche di cui innanzi possa essere riportato il numero e la data di autorizzazione, anche con autoadesivo, senza procedere al rinnovo della targa stessa; nella targa non può essere riprodotto alcun grafico, disegno o figura, ad eccezione del **caduceo**.

Contenuto

Nella targa dello studio del singolo sanitario o dello studio associato possono essere riportate le dizioni "studio medico", o "studio odontoiatrico" (o "studio dentistico"), o "studio associato" (con i nomi e i titoli dei sanitari associati). Oltre al nome del medico, preceduto da Dott. o Dr., può essere riportato il titolo professionale "medico chirurgo" o "odontoiatra". Il laureato in medicina e chirurgia con iscrizione al solo albo degli odontoiatri può riportare nella targa la dizione "odontoiatra" o "dentista". Il laureato in medicina e chirurgia con doppia iscrizione può riportare: "medico chirurgo - odontoiatra" o "medico chirurgo - dentista". Il laureato in odontoiatria e protesi dentaria può riportare nella targa la dizione "odontoiatria e protesi dentaria" ovvero "dentista", ovvero "odontoiatra" o "odontoiatria".

Titoli universitari

Possono inoltre essere riportati oltre al diploma di laurea, anche i titoli universitari (diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, e perfezionamento).

Specializzazione

I medici in possesso di specializzazione conseguita ai sensi della legge 26 gennaio 1942, n.78, o della legge 19 novembre 1990, hanno diritto all'uso della qualifica di specialista, riportando sulla targa la dizione esatta del diploma di cui sono in possesso, senza modificazione alcuna. Parimenti, possono far uso del titolo di specialista i cittadini di un paese membro della CEE che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in uno stato comunitario, purchè detto titolo sia stato riconosciuto dal Ministero della Sanità. di concerto con il Ministero dell'Università, ai sensi delle leggi 217/78 e 409/85 e successive modificazioni e integrazioni. Nella indicazione del titolo di specializzazione, di cui l'interessato è in possesso, non è consentita la specificazione dell'università presso cui il diploma è stato conseguito. Il titolo di specialista può essere usato anche ai sensi dell'art.13 della legge 78/42 da "...chi sia o sia stato professore di ruolo o libero docente della disciplina che è oggetto dell'esercizio professionale specializzato, ai primari dei reparti ospedalieri della specialità nominati per regolare concorso, ai coadiutori, ispettori, e direttori di reparto della specialità presso l'Istituto Superiore di Sanità pubblica del Ministero della Sanità. Chi contravvenga alla disposizione di cui al presente articolo incorre nella esclusione dall'Albo professionale nel quale è iscritto, senza pregiudizio delle sanzioni penali stabilite dalla legge".

L'art.498 c.p. prevede che chiunque "si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni" è punito con la multa da lire 200000 a 2000000. "La condanna comporta la pubblicazione della sentenza". Nulla esclude, comunque, che il medico in possesso di specializzazione in una determinata disciplina possa astenersi dal pubblicizzare la qualifica di specialista ed utilizzare, in sostituzione, la sola denominazione della corrispondente disciplina esercitata, secondo le dizioni (quello della disciplina oggetto d'esame o di una equipollente e non di quella affine) di cui al D.M. 10 marzo 1983 e successive modificazioni ed integrazioni. Il medico in possesso del diploma di specializzazione può inoltre, in luogo del titolo di specializzazione, riportare il "sostantivo" della disciplina specialistica esercitata (cardiologo, dermatologo, pneumologo, ecc.). I diplomi di specializzazione conseguiti in un Paese extracomunitario non hanno valore in Italia, ai sensi dell'art.170 Testo Unico sull'istruzione superiore, e, pertanto, non possono essere riportati sulle targhe.

Dottorato di ricerca

I medici e gli odontoiatri che siano in possesso del dottorato di ricerca, di cui all'art.5 della legge 341/90, possono farne menzione nei messaggi informativi loro consentiti.

Perfezionamento

I medici o gli odontoiatri che abbiano frequentato corsi di perfezionamento di cui alla legge 26 gennaio 1942, n.78, conseguendo i relativi diplomi, possono riportare la dizione esatta dei diplomi stessi nelle targhe. Non possono, al contrario, farne uso coloro che hanno frequentato i corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale di cui agli artt. 16 del DPR 10/03/1983 n.162, e 6 della legge 19 novembre 1990 n.341, non rientrando detti corsi tra i titoli universitari di cui all'art.1 della legge in questione.

Titolo di carriera

I medici e gli odontoiatri possono fare uso del titolo di carriera (primario, aiuto, assistente, dirigente di primo e secondo livello) seguito dalla branca, poichè tale titolo deve afferire alla stessa attività che viene esercitata dal singolo professionista nel presidio. Si ribadisce che non può essere riportata nella targa l'indicazione della struttura presso la quale il sanitario svolge la propria attività. Laddove i titoli di carriera si riferiscano a status pregressi, per non ingenerare confusione tra il primario o aiuto in servizio e quello in quiescenza, è necessario che venga premesso al titolo la parola "già" o "ex". Infatti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 del DPR 10 gennaio 1957 n.3, "dopo la cessazione del servizio, purché non determinata da un provvedimento disciplinare, l'impiegato ha il diritto di conservare il titolo che aveva al momento in cui ha lasciato il servizio o di portare quello onorifico concessogli".

Titoli accademici

Possono far uso del titolo di professore:

i professori di ruolo: ordinari, straordinari e associati;

i professori con contratto a tempo determinato per l'attivazione della Facoltà di insegnamenti integrativi di quelli ufficiali (art.25 DPR 382/80);

i professori a contratto per insegnamenti ufficiali nella facoltà o nel corso di laurea di nuova istituzione (art.100 DPR 382/80)

i professori a contratti indeterminato per lo svolgimento di attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico nella scuola di specializzazione (art.4 DPR 162/82).

Possono altresì avvalersi del titolo di "Professore" coloro che hanno conseguito la libera docenza (art.10 Legge 30/12/1958 n.1175), purchè sia accompagnato dalla indicazione "libero docente" e purchè sia specificata la materia nella quale è stata conseguita la libera docenza stessa. I docenti a contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato devono accompagnare la dizione "professore" con l'indicazione "a contratto" e la materia di insegnamento. L'uso della qualifica di "Professore" da parte dei professori a contratto è soggetto ai limiti di tempo di assegnazione dell'incarico e di effettivo svolgimento dello stesso. Al di fuori delle ipotesi sopra riportate, al medico che insegna negli Istituti di istruzione media o altre facoltà, al di fuori della medicina e chirurgia od odontoiatria e protesi dentaria, è consentito l'uso del titolo di "Professore" purchè siano specificate le materie di insegnamento.

Non specialisti

I medici privi di specializzazione possono far menzione, qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'art.1, quarto comma, L.175/92

(svolgimento attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private cui su applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'art.43 della legge 23 dicembre 1978, n.883. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione) della disciplina da essi esercitata usando però una delle dizioni (quella della disciplina principale o di una equipollente, e non delle affini) di cui al DM 10 marzo 1983 e successive modificazioni e integrazioni.